# PARLAMENTO EUROPEO

*2004* *2009*

*Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

9.3.2006 PE 370.171v01-00

**EMENDAMENTI 66-124**

**Progetto di relazione** **(PE 368.065v01-00)**
**di Barbara Kudrycka**
Proposta dei decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"

Proposta di decisione (COM(2005)0123 – C6-0126/2005 – 2005/0049(COD))

| Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
|---|---|

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 66
Considerando 3 bis (nuovo)

| | |
|---|---|
| | ***(3 bis) Nel quadro dell'organizzazione delle operazioni di rimpatrio, gli Stati membri devono rispettare l'articolo 4 del protocollo n. 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ai sensi del quale le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.*** |

Or. fr

*Motivazione*

*È importante rammentare l'esistenza di tale disposizione volta a impedire una pratica che mette a repentaglio i diritti dell'uomo.*

Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 67
Considerando 10

| | |
|---|---|
| (10) È necessario dotare la Comunità di uno strumento destinato a sostenere ed incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio di una gestione integrata dei rimpatri, al fine di favorire un'applicazione equa ed efficace delle ***norme*** comuni in materia di rimpatrio definite negli strumenti comunitari vigenti e futuri relativi al rimpatrio. | (10) È necessario dotare la Comunità di uno strumento destinato a sostenere ed incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio di una gestione integrata dei rimpatri, al fine di favorire un'applicazione equa ed efficace delle ***politiche*** comuni in materia di rimpatrio definite negli strumenti comunitari vigenti e futuri relativi al rimpatrio. |

Or. en

*Motivazione*

*Il Fondo non dovrebbe essere legato al progetto di direttiva sul rimpatrio. Non sarebbe raccomandabile fare dipendere l'adozione del Fondo per i rimpatri, che per molti versi sarebbe di grande aiuto per i singoli rimpatriandi, da una direttiva che per questi ultimi potrebbe produrre l'effetto opposto.*

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 68
Considerando 11

| | |
|---|---|
| (11) ***Nel 2007 non devono essere previsti finanziamenti a titolo di questo strumento per tenere conto dei risultati delle azioni preparatorie sul rimpatrio (2005-2006), sulla base di una relazione della Commissione sulla valutazione delle azioni preparatorie***. | (11) ***Gli Stati membri possono accedere al Fondo previa adozione della direttiva .../CE sulle norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente***. |

Or. fr

*Motivazione*

*È essenziale creare un nesso fra il Fondo e la direttiva sul rimpatrio che stabilirà condizioni identiche in materia di rimpatrio in seno all'Unione europea. È perciò opportuno far entrare in funzione il Fondo soltanto previa adozione della direttiva sul rimpatrio.*

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 69
Considerando 15

| | |
|---|---|
| (15) I***n particolare, ciò significa che i richiedenti asilo respinti potrebbero beneficiare delle azioni del presente strumento solo qualora non rientrino più nella sezione relativa ai rimpatri del Fondo europeo per i rifugiati. U***na volta concluso il primo ciclo pluriennale del Fondo europeo per i rifugiati (2005-2007), ***il*** presente strumento ***dovrebbe riguardare anche*** i richiedenti asilo respinti. | (15) I richiedenti asilo respinti ***saranno coperti dal*** presente strumento una volta concluso il primo ciclo pluriennale del Fondo europeo per i rifugiati (2005-2007), ***a condizione che non abbiano presentato ricorso alla Corte di giustizia***. |

Or. fr

*Motivazione*

*È importante ricordare il principio dell'effetto sospensivo del ricorso.*

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 70
Considerando 15 bis (nuovo)

| | |
|---|---|
| | ***(15 bis) Conformemente agli obblighi internazionali in materia di tutela dei diritti dell'uomo, le azioni di rimpatrio forzato di persone che rischierebbero la vita o di essere vittime di altre violazioni dei diritti dell'uomo nel paese di rimpatrio, non beneficiano dei finanziamenti del presente Fondo.*** |

Or. fr

*Motivazione*

*È opportuno proteggere le persone che potrebbero trovarsi in pericolo nel proprio paese d'origine e pertanto non ricorrere al Fondo per finanziare rimpatri forzati che possono recare pregiudizio ai diritti dell'uomo.*

Emendamento presentato da Kyriacos Triantaphyllides e Giusto Catania

Emendamento 71
Considerando 17

| | |
|---|---|
| ***(17) Uno dei principali obiettivi di questo strumento dovrebbe essere la promozione di una gestione integrata dei rimpatri a livello nazionale. Gli Stati membri sono incoraggiati ad effettuare le operazioni di rimpatrio alla luce di piani d'azione integrati di rimpatrio, che analizzano la situazione nello Stato membro con riferimento ai destinatari delle misure, fissano gli obiettivi delle operazioni previste e, in collaborazione con i soggetti interessati, come l'UNHCR e l'OIM, propongono programmi di rimpatrio incentrati, attraverso svariate misure, sull'efficacia e sul carattere duraturo dei rimpatri. Se opportuno, i piani di rimpatrio integrati dovrebbero essere regolarmente oggetto di valutazioni e aggiustamenti.*** | ***soppresso*** |

Or. en

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 72
Considerando 19

| | |
|---|---|
| (19) Da un punto di vista politico, ***tuttavia***, i rimpatri volontari e quelli forzati sono ***indissociabili*** e nella gestione dei rimpatri gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a rafforzare la complementarità delle due forme. ***La necessità di*** procedere a rimpatri forzati per preservare l'integrità della politica dell'Unione europea in materia di immigrazione e di asilo e i sistemi previsti per l'immigrazione e l'asilo ***dagli Stati membri è indubbia***. ***Pertanto, la possibilità di procedere al rimpatrio forzato costituisce una condizione preliminare per evitare l'indebolimento di tale politica e garantire il rispetto dello stato di diritto, che è fondamentale per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il presente strumento dovrebbe pertanto sostenere le azioni degli Stati membri volte ad agevolare il rimpatrio forzato.*** | (19) Da un punto di vista politico, i rimpatri volontari e quelli forzati sono ***associabili*** e nella gestione dei rimpatri gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a rafforzare la complementarità delle due forme. ***Tuttavia, se è certo necessario*** procedere a rimpatri forzati per preservare l'integrità della politica dell'Unione europea in materia di immigrazione e di asilo e i sistemi ***nazionali*** previsti per l'immigrazione e l'asilo***, gli Stati membri devono innanzitutto privilegiare i rimpatri volontari***. |

Or. fr

*Motivazione*

*Il Fondo deve innanzitutto sostenere i rimpatri volontari.*

Emendamento presentato da Kyriacos Triantaphyllides e Giusto Catania

Emendamento 73
Considerando 19

| | |
|---|---|
| ***(19) Da un punto di vista politico, tuttavia, i rimpatri volontari e quelli forzati sono indissociabili e nella gestione dei rimpatri gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a rafforzare la complementarità delle due forme. La necessità di procedere a rimpatri forzati per preservare l'integrità della politica dell'Unione europea in materia di immigrazione e di asilo e i sistemi previsti per l'immigrazione e l'asilo dagli Stati membri è indubbia. Pertanto, la possibilità di procedere al rimpatrio forzato costituisce una condizione preliminare per evitare l'indebolimento di tale politica e garantire il rispetto dello stato di diritto, che è fondamentale per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il presente strumento dovrebbe pertanto sostenere le azioni degli Stati membri volte ad agevolare il rimpatrio forzato.*** | ***soppresso*** |

Or. en

Emendamento presentato da Kyriacos Triantaphyllides e Giusto Catania

Emendamento 74
Considerando 20

| | |
|---|---|
| ***(20) Del resto, i maggiori ostacoli incontrati dagli Stati membri in relazione ai rimpatri riguardano i rimpatri forzati. Uno dei principali ostacoli è l'incertezza sull'identità dell'interessato e/o la mancanza dei necessari documenti di viaggio. Spesso i paesi d'origine, in mancanza di informazioni adeguate sulla nazionalità o sull'identità degli interessati, tardano a rilasciare o negano i documenti di viaggio per il rimpatrio. Per evitare l'allontanamento, le persone soggiornanti illegalmente possono pertanto nascondere o distruggere i loro documenti di viaggio, e non raramente accade che dichiarino un'identità e/o nazionalità completamente false. Di conseguenza, è spesso necessario avviare procedure lunghe e onerose, che comportano anche la presentazione degli interessati a varie ambasciate o un'analisi della loro lingua o dialetto. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a migliorare la cooperazione con i servizi consolari dei paesi terzi e ad intensificare lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa tra di loro con riferimento alla loro cooperazione con tali servizi.*** | ***soppresso*** |

Or. en

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 75
Considerando 20

| | |
|---|---|
| (20) ***Del resto,*** i maggiori ostacoli incontrati dagli Stati membri in relazione ai rimpatri riguardano i rimpatri forzati. Uno dei principali ostacoli è l'incertezza sull'identità dell'interessato e/o la mancanza dei necessari documenti di viaggio. ***Spesso i paesi d'origine, in mancanza di informazioni adeguate sulla nazionalità o sull'identità degli interessati, tardano a rilasciare o negano i documenti di viaggio per il rimpatrio. Per evitare l'allontanamento, le persone soggiornanti illegalmente possono pertanto nascondere o distruggere i loro documenti di viaggio, e non raramente accade che dichiarino un'identità e/o nazionalità completamente false. Di conseguenza, è spesso necessario avviare procedure lunghe e onerose, che comportano anche la presentazione degli interessati a varie ambasciate o un'analisi della loro lingua o dialetto.*** Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a ***migliorare la cooperazione con i servizi consolari dei paesi terzi e ad*** intensificare lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa ***tra di loro con riferimento alla loro cooperazione con tali servizi***. | (20) ***Spesso,*** i maggiori ostacoli incontrati dagli Stati membri in relazione ai rimpatri riguardano i rimpatri forzati. Uno dei principali ostacoli è l'incertezza sull'identità dell'interessato e/o la mancanza dei necessari documenti di viaggio. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a intensificare lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa ***con i servizi consolari dei paesi terzi***. |

Or. fr

*Motivazione*

*L'emendamento è volto a chiarire il senso del paragrafo e a sopprimere i passaggi che non si addicono a un testo di questo genere.*

Emendamento presentato da Kyriacos Triantaphyllides e Giusto Catania

Emendamento 76
Considerando 21 bis (nuovo)

***(21 bis) Le azioni ammissibili al sostegno del Fondo non dovrebbero riguardare operazioni miranti a rimpatriare le persone nei paesi di transito. Questo concetto, nell'ambito del rimpatrio volontario o forzato, non è conforme all'obiettivo di reintegrazione dei cittadini di paesi terzi nel loro paese d'origine.***

Or. en

Emendamento presentato da Kyriacos Triantaphyllides e Giusto Catania

Emendamento 77
Considerando 21 ter (nuovo)

***(21 ter) Lo strumento non dovrebbe appoggiare misure relative a rimpatri collettivi, all'attuazione collettiva di decisioni di rimpatrio adottate da Stati membri per casi individuali o a rimpatri in paesi ove i rifugiati potrebbero essere sottoposti a tortura o ad altre violazioni dei diritti umani.***

Or. en

Emendamento presentato da Kyriacos Triantaphyllides e Giusto Catania

Emendamento 78
Considerando 21 quater (nuovo)

***(21 quater) Lo strumento non dovrebbe appoggiare misure relative a rimpatri in paesi che non hanno ratificato la Convenzione sullo statuto dei rifugiati adottata il 28 luglio 1951 e altre convenzioni e protocolli internazionali in materia di asilo e rifugiati.***

Or. en

Emendamento presentato da Kyriacos Triantaphyllides e Giusto Catania

Emendamento 79
Considerando 21 quinquies (nuovo)

***(21 quinquies) In ogni caso, il Fondo non può finanziare centri di permanenza situati al di fuori del territorio dell'Unione europea.***

Or. en

Emendamento presentato da Kyriacos Triantaphyllides e Giusto Catania

Emendamento 80
Considerando 38

| | |
|---|---|
| (38) Considerato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire promuovere ***il rimpatrio*** di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente alla luce delle norme comuni e del principio della gestione integrata dei rimpatri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. | (38) Considerato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire promuovere ***i rimpatri individuali*** di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente alla luce delle norme comuni e del principio della gestione integrata dei rimpatri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. |

Or. en

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1.*

Emendamento presentato da Rosa Díez González, Antonio Masip Hidalgo e Javier Moreno

Sánchez

Emendamento 81
Articolo 1, comma 1

| | |
|---|---|
| La presente decisione istituisce per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per i rimpatri (di seguito "il Fondo") nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. | La presente decisione istituisce per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per i rimpatri (di seguito "il Fondo") nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ***e all'applicazione del principio di solidarietà tra Stati membri per quanto riguarda la ripartizione equa delle responsabilità derivanti dall'introduzione di una gestione comune e integrata dei rimpatri***. |

Or. en

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 82
Articolo 2, paragrafo 1

| | |
|---|---|
| 1. L'obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri, tenendo conto della legislazione comunitaria vigente in questo campo. | 1. L'obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri, tenendo conto della legislazione comunitaria vigente in questo campo ***e in particolare della direttiva sui rimpatri. Il Fondo deve innanzitutto sostenere i rimpatri volontari dei gruppi di cui all'articolo 7, nel rispetto delle norme internazionali di tutela dei diritti dell'uomo***. |

Or. fr

*Motivazione*

*Il Fondo deve innanzitutto sostenere i rimpatri volontari.*

Emendamento presentato da Kyriacos Triantaphyllides e Giusto Catania

Emendamento 83
Articolo 2, paragrafo 1

| | |
|---|---|
| 1. L'obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le ***sue*** dimensioni, sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri, tenendo conto della legislazione comunitaria vigente in questo campo. | 1. L'obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri ***individuali*** in tutte le ***loro*** dimensioni, sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri, tenendo conto della legislazione comunitaria vigente in questo campo. |

Or. en

*Motivazione*

*In ogni caso, l'azione ammissibile al finanziamento del Fondo non dovrebbe riguardare nessuna delle operazioni mirate al rimpatrio collettivo dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente o all'attuazione collettiva delle decisioni degli Stati membri concernenti casi individuali.*

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 84
Articolo 3, paragrafo 2, trattini 2-4

| | |
|---|---|
| - destinati a predisporre un'ampia gamma di misure volte ad incoraggiare programmi di rimpatrio volontario dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sul suo territorio e contemplanti, se necessario, operazioni di rimpatrio forzato per tali persone, nel pieno rispetto dei principi umanitari e della loro dignità; | - destinati a predisporre un'ampia gamma di misure volte ad incoraggiare programmi di rimpatrio volontario dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sul suo territorio e contemplanti, se necessario, operazioni di rimpatrio forzato per tali persone, ***previo esame caso per caso dell'eventuale domanda di regolarizzazione ed esaurimento di tutte le vie di ricorso, e*** nel pieno rispetto dei principi umanitari e della loro dignità; |
| - atti a selezionare un gruppo target sulla base dei relativi dossier; ***e*** | - atti a selezionare un gruppo target sulla base dei relativi dossier; |

| | |
|---|---|
| - comprendenti un programma e/o un calendario e, se opportuno, un meccanismo di valutazione periodica che consenta un aggiustamento del programma ed una valutazione dell'incidenza pratica del piano. | - comprendenti un programma e/o un calendario e, se opportuno, un meccanismo di valutazione periodica che consenta un aggiustamento del programma ed una valutazione dell'incidenza pratica del piano***; e*** |

Or. fr

*Motivazione*

*È opportuno rammentare la necessità di trattare caso per caso le domande e di applicare il principio dell'effetto sospensivo del ricorso. È inoltre importante che i piani integrati di rimpatrio includano misure di sostegno all'accoglienza e al reinserimento.*

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 85
Articolo 3, paragrafo 2, trattino 4 bis (nuovo)

| | |
|---|---|
| | ***- che prevedono misure di sostegno all'accoglienza e al reinserimento.*** |

Or. fr

*Motivazione*

*È opportuno rammentare la necessità di trattare caso per caso le domande e di applicare il principio dell'effetto sospensivo del ricorso. È inoltre importante che i piani integrati di rimpatrio includano misure di sostegno all'accoglienza e al reinserimento.*

Emendamento presentato da Barbara Kudrycka

Emendamento 86
Articolo 3, paragrafo 2, trattino 4 bis (nuovo)

| | |
|---|---|
| | ***- comprendenti, ove giudicato necessario per la messa in atto dei piani di rimpatrio, misure atte a facilitare la cooperazione tra i competenti organi amministrativi, di contrasto e giudiziari, se del caso a diversi livelli di governo.*** |

Or. en

*Motivazione*

*La cooperazione di varie autorità riveste importanza cruciale per una gestione integrata efficace dei rimpatri.*

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 87
Articolo 3, paragrafo 3, comma 2

| | |
|---|---|
| ***Qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, tali piani possono anche prevedere misure di sostegno all'accoglienza e al reinserimento.*** | ***soppresso*** |

Or. fr

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 3, paragrafo 2, trattino 4 bis (nuovo), che ripristina, rafforzandola, la parte soppressa del presente articolo.*

Emendamento presentato da Kyriacos Triantaphyllides e Giusto Catania

Emendamento 88
Articolo 3, paragrafo 3, comma 1

| | |
|---|---|
| 3. I piani di rimpatrio integrati si incentrano in particolar modo sull'efficacia e sul carattere duraturo dei rimpatri, sia volontari che forzati attraverso, ad esempio, azioni d'informazione efficienti nella fase precedente la partenza, l'organizzazione del viaggio e il transito nel paese di rimpatrio. Per quanto possibile, al fine di promuovere il rimpatrio volontario possono essere previsti incentivi, come una maggiore assistenza al rimpatrio, per coloro che accettano il rimpatrio volontario. | 3. I piani di rimpatrio integrati si incentrano in particolar modo sull'efficacia e sul carattere duraturo dei rimpatri ***individuali***, sia volontari che forzati attraverso, ad esempio, azioni d'informazione efficienti nella fase precedente la partenza, l'organizzazione del viaggio e il transito nel paese di rimpatrio. Per quanto possibile, al fine di promuovere il rimpatrio volontario possono essere previsti incentivi, come una maggiore assistenza al rimpatrio, per coloro che accettano il rimpatrio volontario. |

Or. en

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1.*

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 89
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

| | |
|---|---|
| (a) l'istituzione o il miglioramento di una cooperazione operativa efficace, stabile e duratura tra le autorità degli Stati membri e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, al fine di ottenere i documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi ***e di garantire la rapidità e l'efficacia delle procedure di allontanamento***; | (a) l'istituzione o il miglioramento di una cooperazione operativa efficace, stabile e duratura tra le autorità degli Stati membri e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, al fine di ottenere i documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi; |

Or. fr

*Motivazione*

*Gli obiettivi della politica di rimpatrio dell'Unione europea sono ancora da definirsi, in particolare tramite la proposta di direttiva attualmente in discussione. Oltre alla rapidità e all'efficacia delle procedure di rimpatrio, il presente quadro dovrà prevedere altri criteri.*

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 90
Articolo 4, paragrafo 1, lettera (b)

| | |
|---|---|
| (b) la promozione e l'agevolazione dei rimpatri volontari di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, in particolare mediante programmi di rimpatrio volontario assistito, al fine di assicurare il carattere duraturo dei rimpatri; | (b) la promozione e l'agevolazione dei rimpatri volontari di cittadini di paesi terzi ***e di apolidi*** soggiornanti illegalmente, in particolare mediante programmi di rimpatrio volontario assistito, al fine di assicurare il carattere duraturo dei rimpatri;<br>*(La modifica si applica all'intero testo in esame. L'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)* |

Or. en

*Motivazione*

*Per garantire la chiarezza delle nozioni utilizzate nel pacchetto di decisioni concernenti "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e di armonizzare la legislazione in materia di migrazione, ai fini della decisione in esame la nozione di "cittadino di paesi terzi" non può includere la categoria "apolide". Di conseguenza, è opportuno che le nozioni di "paese d'origine", "paese di precedente residenza" e "paese di transito" vengano utilizzate propriamente. Tale approccio dovrebbe altresì semplificare e chiarire l'uso di tali nozioni nel testo proposto dalla Commissione per l'articolo 19 (paragrafo 2, lettere b) e c)).*

Emendamento presentato da Kyriacos Triantaphyllides e Giusto Catania

Emendamento 91
Articolo 4, paragrafo 1, lettera (c)

| | |
|---|---|
| (c) la semplificazione e l'attuazione dei rimpatri forzati di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, al fine di rafforzare la credibilità e l'integrità delle politiche di immigrazione e di ridurre il periodo durante il quale le persone in attesa di rimpatrio forzato devono essere trattenute. | (c) la semplificazione e l'attuazione dei rimpatri forzati ***individuali*** di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, al fine di rafforzare la credibilità e l'integrità delle politiche di immigrazione e di ridurre il periodo durante il quale le persone in attesa di rimpatrio forzato devono essere trattenute. |

Or. en

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 92
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (a)

| | |
|---|---|
| (a) la cooperazione per la raccolta di informazioni sui paesi d'origine e la relativa comunicazione ai potenziali candidati al rimpatrio; | (a) la cooperazione per la raccolta di informazioni sui paesi d'origine***, di precedente residenza o di transito*** e la relativa comunicazione ai potenziali candidati al rimpatrio; |

Or. en

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 4, paragrafo 1, lettera (b).*

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 93
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

| | |
|---|---|
| (b) la cooperazione per l'instaurazione di relazioni di lavoro operative efficaci, stabili e durature tra le autorità degli Stati membri, da un lato, e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, dall'altro, al fine di agevolare l'assistenza consolare per l'ottenimento dei documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi ***e di garantire la rapidità e l'efficacia delle procedure di rimpatrio***; | (b) la cooperazione per l'instaurazione di relazioni di lavoro operative efficaci, stabili e durature tra le autorità degli Stati membri, da un lato, e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, dall'altro, al fine di agevolare l'assistenza consolare per l'ottenimento dei documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi; |

Or. fr

*Motivazione*

*Gli obiettivi della politica di rimpatrio dell'Unione europea sono ancora da definirsi, in particolare tramite la proposta di direttiva attualmente in discussione. Oltre alla rapidità e all'efficacia delle procedure di rimpatrio, il presente quadro dovrà prevedere altri criteri.*

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 94
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

| | |
|---|---|
| (c) l'elaborazione e l'attuazione di piani di rimpatrio integrati congiunti, compresi i programmi di rimpatrio volontario congiunti incentrati su specifici paesi d'origine***, di precedente residenza o transito***; | (c) l'elaborazione e l'attuazione di piani di rimpatrio integrati congiunti, compresi i programmi di rimpatrio volontario congiunti incentrati su specifici paesi d'origine; |

Or. fr

*Motivazione*

*I paesi di precedente residenza o di transito non devono farsi carico dell'accoglienza di persone che non abbiano la cittadinanza di tali paesi.*

Emendamento presentato da Kyriacos Triantaphyllides e Giusto Catania

Emendamento 95
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (c)

| | |
|---|---|
| (c) l'elaborazione ***e l'attuazione*** di ***piani di rimpatrio integrati congiunti, compresi i*** programmi di rimpatrio volontario congiunti incentrati su specifici paesi d'origine***,*** di precedente residenza ***o transito***; | (c) l'elaborazione di programmi di rimpatrio volontario congiunti incentrati su specifici paesi d'origine ***o*** di precedente residenza; |

Or. en

*Motivazione*

*Si veda l'emendamento all'articolo 4, paragrafo 3, lettera (e bis) (nuova).*

Emendamento presentato da Kyriacos Triantaphyllides e Giusto Catania

Emendamento 96
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (d)

| | |
|---|---|
| (d) studi sulla situazione di fatto e sulle possibilità di rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri nel campo ***del rimpatrio***, nonché sul ruolo che le organizzazioni internazionali e non governative possono svolgere in tale contesto; | (d) studi sulla situazione di fatto e sulle possibilità di rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri nel campo ***dei rimpatri individuali***, nonché sul ruolo che le organizzazioni internazionali e non governative possono svolgere in tale contesto; |

Or. en

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento all'Articolo 2, paragrafo 1.*

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 97
Articolo 4, paragrafo 2, lettera e)

| | |
|---|---|
| (e) lo scambio di informazioni, il sostegno e la consulenza per quanto riguarda la gestione del rimpatrio di gruppi particolarmente vulnerabili; | (e) lo scambio di informazioni***, delle migliori pratiche***, il sostegno e la consulenza per quanto riguarda la gestione del rimpatrio di gruppi particolarmente vulnerabili; |

Or. fr

Emendamento presentato da Kyriacos Triantaphyllides e Giusto Catania

Emendamento 98
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (e)

| | |
|---|---|
| (e) lo scambio di informazioni, il sostegno e la consulenza per quanto riguarda la gestione ***del rimpatrio*** di gruppi particolarmente vulnerabili; | (e) lo scambio di informazioni, il sostegno e la consulenza per quanto riguarda la gestione ***dei rimpatri individuali*** di gruppi particolarmente vulnerabili; |

Or. en

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1.*

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 99
Articolo 4, paragrafo 2, lettera g)

| | |
|---|---|
| (g) misure congiunte che consentano l'accoglienza delle persone riammesse nei paesi d'origine, ***di precedente residenza o transito***; | (g) misure congiunte che consentano l'accoglienza delle persone riammesse nei paesi d'origine; |

Or. fr

*Motivazione*

*I paesi di precedente residenza o di transito non devono farsi carico dell'accoglienza di persone che non abbiano la cittadinanza di tali paesi.*

Emendamento presentato da Kyriacos Triantaphyllides e Giusto Catania

Emendamento 100
Articolo 4, paragrafo 2, lettera (g)

| | |
|---|---|
| ***(g) misure congiunte che consentano l'accoglienza delle persone riammesse nei paesi d'origine, di precedente residenza o transito;*** | ***soppresso*** |

Or. en

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1.*

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 101

Articolo 4, paragrafo 2, lettera h)

| | |
|---|---|
| (h) l'elaborazione congiunta di azioni volte a garantire il reinserimento duraturo delle persone nel loro paese d'origine ***o di precedente residenza***; | (h) l'elaborazione congiunta di azioni volte a garantire il reinserimento duraturo delle persone nel loro paese d'origine; |

Or. fr

*Motivazione*

*I paesi di precedente residenza o di transito non devono farsi carico dell'accoglienza di persone che non abbiano la cittadinanza di tali paesi.*

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 102
Articolo 4, paragrafo 2, lettera i)

| | |
|---|---|
| (i) misure congiunte per ***monitorare*** la condizione delle persone rimpatriate e la sua sostenibilità. | (i) misure congiunte per ***esaminare*** la condizione delle persone rimpatriate e la sua sostenibilità***, previo accordo delle persone interessate***. |

Or. fr

*Motivazione*

*Il termine "esaminare" sembra più adeguato del termine "monitorare" e, prima di procedere all'esame della loro situazione, è indispensabile l'accordo delle persone interessate: l'emendamento è volto a meglio garantire il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone interessate.*

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 103
Articolo 4, paragrafo 2, lettera i bis) (nuova)

| | |
|---|---|
| | ***(i bis) la creazione e l'applicazione di un codice europeo di buona condotta per i membri delle scorte.*** |

Or. fr

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 104
Articolo 4, paragrafo 3, lettera e)

| | |
|---|---|
| (e) il miglioramento della capacità delle competenti autorità amministrative di dare efficace attuazione agli accordi comuni sul riconoscimento reciproco ***e alle operazioni di rimpatrio congiunte***, incluse le raccomandazioni, le norme operative e le migliori pratiche definite dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, in materia di rimpatrio. | (e) il miglioramento della capacità delle competenti autorità amministrative di dare efficace attuazione agli accordi comuni sul riconoscimento reciproco, incluse le raccomandazioni, le norme operative e le migliori pratiche definite dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, in materia di rimpatrio. |

Or. fr

*Motivazione*

*Il Fondo non deve finanziare operazioni di rimpatrio congiunte.*

Emendamento presentato da Kyriacos Triantaphyllides e Giusto Catania

Emendamento 105
Articolo 4, paragrafo 3, lettera (e bis) (nuova)

| | |
|---|---|
| | ***(e bis) studi indipendenti volti a verificare il grado di sicurezza di paesi terzi in caso di elaborazione di un elenco di paesi terzi sicuri.*** |

Or. en

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 106

Articolo 4, paragrafo 5

| | |
|---|---|
| 5. ***Le azioni tengono conto della specifica situazione di*** persone vulnerabili, come ***minori***, ***minori*** non accompagnati, anziani, persone disabili, donne in stato di gravidanza, genitori soli con figli minori e persone che sono state vittime di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. | 5. ***Non possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo le azioni legate al rimpatrio forzato di*** persone vulnerabili, come ***bambini, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo***, ***bambini*** non accompagnati, ***giovani maggiorenni dipendenti,*** anziani, persone disabili, donne in stato di gravidanza, genitori soli con figli minori e persone che sono state vittime di tortura, ***della tratta di esseri umani, di*** stupro o ***di*** altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale ***e le persone che abbisognano di cure mediche cui non possono accedere nel proprio paese d'origine***. |

Or. fr

*Motivazione*

*Il Fondo non deve finanziarie il rimpatrio forzato di persone vulnerabili.*

Emendamento presentato da Kyriacos Triantaphyllides e Giusto Catania

Emendamento 107
Articolo 4, paragrafo 5

| | |
|---|---|
| 5. ***Le azioni tengono conto della specifica situazione*** di persone vulnerabili, come minori, minori non accompagnati, anziani, persone disabili, donne in stato di gravidanza, genitori soli con figli minori e persone che sono state vittime di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. | 5. ***Non sono ammissibili a beneficiare del Fondo le operazioni volte al rimpatrio forzato*** di persone vulnerabili, come minori, minori non accompagnati, anziani, persone disabili, donne in stato di gravidanza, genitori soli con figli minori e persone che sono state vittime di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. |

Or. en

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 108

Articolo 4, paragrafo 5 bis (nuovo)

***5 bis. Non possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo le azioni di rimpatrio di persone che rischierebbero la vita o di essere vittime di altre violazioni dei diritti dell'uomo nel paese di rientro, né le azioni di rimpatrio di richiedenti asilo respinti che hanno presentato ricorso alla Corte di giustizia contro la decisione di rifiutare loro il diritto di asilo.***

Or. fr

*Motivazione*

*È opportuno proteggere le persone che nel proprio paese d'origine potrebbero essere in pericolo e, pertanto, non ricorrere al Fondo per finanziare rimpatri forzati che possono offendere i diritti dell'uomo. È inoltre opportuno rammentare il principio dell'effetto sospensivo del ricorso.*

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 109
Articolo 5, titolo

| | |
|---|---|
| Misure ammissibili negli Stati membri | ***Contenuto delle*** misure ammissibili negli Stati membri |

Or. fr

*Motivazione*

*L'articolo aveva lo stesso titolo dell'articolo 4.*

Emendamento presentato da Rosa Díez González, Antonio Masip Hidalgo e Javier Moreno Sánchez

Emendamento 110
Articolo 5, trattino 1

| | |
|---|---|
| – in tutti i casi di rimpatrio, le informazioni preliminari al rimpatrio, l'ottenimento dei documenti di viaggio indispensabili, i costi dei controlli medici necessari prima del rimpatrio, le spese di viaggio e sostentamento per i rimpatriandi e la scorta, compreso il personale medico, la sistemazione della scorta, l'assistenza specifica a gruppi di persone vulnerabili, come bambini o disabili, le spese di trasporto fino ***alla destinazione finale nel*** paese di rimpatrio e la cooperazione con le autorità del paese d'origine, di precedente residenza o transito; | – in tutti i casi di rimpatrio, le informazioni preliminari al rimpatrio, l'ottenimento dei documenti di viaggio indispensabili, i costi dei controlli medici necessari prima del rimpatrio, le spese di viaggio e sostentamento per i rimpatriandi e la scorta, compreso il personale medico, la sistemazione della scorta, l'assistenza specifica a gruppi di persone vulnerabili, come bambini o disabili, le spese di trasporto ***all'interno dello Stato membro e*** fino ***al*** paese di rimpatrio e la cooperazione con le autorità del paese d'origine, di precedente residenza o transito; |

Or. en

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 111
Articolo 5, trattino 1

| | |
|---|---|
| - in tutti i casi di rimpatrio, le informazioni preliminari al rimpatrio, l'ottenimento dei documenti di viaggio indispensabili, i costi dei controlli medici necessari prima del rimpatrio, le spese di viaggio e sostentamento per i rimpatriandi e la scorta, compreso il personale medico, la sistemazione della scorta, l'assistenza specifica a gruppi di persone vulnerabili, come bambini o disabili, le spese di trasporto fino alla destinazione finale nel paese di rimpatrio e la cooperazione con le autorità del paese d'origine***, di precedente residenza o transito***; | - in tutti i casi di rimpatrio, le informazioni preliminari al rimpatrio, l'ottenimento dei documenti di viaggio indispensabili, i costi dei controlli medici necessari prima del rimpatrio, le spese di viaggio e sostentamento per i rimpatriandi e la scorta, compreso il personale medico, la sistemazione della scorta, l'assistenza specifica a gruppi di persone vulnerabili, come bambini o disabili, le spese di trasporto fino alla destinazione finale nel paese di rimpatrio e la cooperazione con le autorità del paese d'origine; |

Or. fr

*Motivazione*

*I paesi di precedente residenza o di transito non devono farsi carico dell'accoglienza di persone che non abbiano la cittadinanza di tali paesi.*

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 112
Articolo 5, trattino 2

| | |
|---|---|
| - inoltre, nel caso di rimpatrio forzato di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, le spese per la sistemazione temporanea dei rimpatriandi e della scorta dello Stato membro partecipante, nello Stato membro organizzatore ***nel quadro di operazioni di rimpatrio congiunte***; | - inoltre, nel caso di rimpatrio forzato di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, le spese per la sistemazione temporanea dei rimpatriandi e della scorta dello Stato membro partecipante, nello Stato membro organizzatore; |

Or. fr

*Motivazione*

*Il Fondo non deve finanziarie il rimpatrio forzato di persone vulnerabili.*

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 113
Articolo 5, trattino 3 bis (nuovo)

| | |
|---|---|
| | ***- inoltre, l'assistenza specifica alle persone vulnerabili di cui all'articolo 4, paragrafo 5, affinché possano rientrare volontariamente nel proprio paese d'origine e viverci in condizioni che garantiscano il rispetto della loro dignità;*** |

Or. fr

*Motivazione*

*Le persone vulnerabili hanno determinati bisogni ed è perciò opportuno fornire loro un'assistenza specifica.*

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 114
Articolo 5, trattino 4

| | |
|---|---|
| - inoltre***, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno,*** le spese iniziali dopo il rimpatrio, il trasporto degli effetti personali dei rimpatriandi, una sistemazione temporanea adeguata in un centro d'accoglienza o, se necessario, in un albergo durante i primi giorni successivi al rimpatrio, la formazione e l'aiuto all'occupazione e, se del caso, un sostegno limitato alla creazione di attività economiche; | - inoltre le spese iniziali dopo il rimpatrio, il trasporto degli effetti personali dei rimpatriandi, una sistemazione temporanea adeguata in un centro d'accoglienza o, se necessario, in un albergo durante i primi giorni successivi al rimpatrio, la formazione e l'aiuto all'occupazione e, se del caso, un sostegno limitato alla creazione di attività economiche; |

Or. fr

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 115
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

| | |
|---|---|
| (d) sostenere l'analisi, la divulgazione e lo scambio di informazioni, anche sull'utilizzo di tecnologie di punta***, sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti del Fondo***; | (d) sostenere l'analisi, la divulgazione e lo scambio di informazioni ***e delle migliori pratiche*** anche sull'utilizzo di tecnologie di punta; |

Or. fr

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 116
Articolo 6, paragrafo 2, lettera f bis) (nuova)

| | |
|---|---|
| | ***(f bis) elaborare un codice europeo di condotta per i membri delle scorte.*** |

Or. fr

Emendamento presentato da Rosa Díez González, Antonio Masip Hidalgo e Javier Moreno Sánchez

Emendamento 117
Articolo 7, paragrafo 2

| | |
|---|---|
| 2. Essi includono i cittadini di paesi terzi che non hanno o non hanno più bisogno di protezione internazionale, in quanto la loro domanda d'asilo è stata respinta ***con decisione definitiva del sistema giuridico nazionale interessato*** o in quanto il loro status è stato revocato, non è più valido o non è stato prorogato ***(con decisione definitiva)*** conformemente al diritto nazionale e comunitario. | 2. Essi includono i cittadini di paesi terzi che non hanno o non hanno più bisogno di protezione internazionale, in quanto la loro domanda d'asilo è stata respinta o in quanto il loro status è stato revocato, non è più valido o non è stato prorogato ***e che sono obbligati a rimpatriare nel paese d'origine o di transito*** conformemente al diritto nazionale e comunitario. |

Or. en

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 118
Articolo 7, paragrafo 3

| | |
|---|---|
| 3. Per "cittadino di un paese terzo" si intende qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato. | 3. Per "cittadino di un paese terzo" si intende qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato ***e non sia apolide***. |

Or. en

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 4, paragrafo 1, lettera (b).*

Emendamento presentato da Rosa Díez González, Antonio Masip Hidalgo e Javier Moreno Sánchez

Emendamento 119
Articolo 15, paragrafo 2, lettere (a) e (b)

| | |
|---|---|
| (a) il ***70%*** in proporzione al numero complessivo di cittadini di paesi terzi soggiornanti o aventi soggiornato illegalmente nel territorio dello Stato membro e che nei tre anni precedenti sono stati oggetto di una decisione di rimpatrio in virtù di norme di diritto nazionale o comunitario, vale a dire di una decisione o atto amministrativo o giudiziario, che dichiari l'illegalità del soggiorno e imponga l'obbligo di rimpatrio; | (a) il ***30%*** in proporzione al numero complessivo di cittadini di paesi terzi soggiornanti o aventi soggiornato illegalmente nel territorio dello Stato membro e che nei tre anni precedenti sono stati oggetto di una decisione di rimpatrio in virtù di norme di diritto nazionale o comunitario, vale a dire di una decisione o atto amministrativo o giudiziario, che dichiari l'illegalità del soggiorno e imponga l'obbligo di rimpatrio; |
| (b) il ***30%*** in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio di uno Stato membro negli ultimi tre anni, su base volontaria o coattivamente, in ottemperanza ad un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario. | (b) il ***70%*** in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio di uno Stato membro negli ultimi tre anni, su base volontaria o coattivamente, in ottemperanza ad un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario. |

Or. en

*Motivazione*

*Occorre promuovere una gestione efficiente del rimpatrio nonché l'efficacia delle decisioni adottate ai sensi del diritto nazionale e del diritto comunitario.*

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 120
Articolo 15, paragrafo 3, lettera (b)

| | |
|---|---|
| (b) i cittadini di paesi terzi che devono essere rimpatriati da uno Stato membro verso un altro Stato membro, in particolare in virtù del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo. | (b) i cittadini di paesi terzi ***e gli apolidi*** che devono essere rimpatriati da uno Stato membro verso un altro Stato membro, in particolare in virtù del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo. |

Or. en

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 4, paragrafo 1, lettera (b).*

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 121
Articolo 16, paragrafo 3

| | |
|---|---|
| 3. Gli stanziamenti del Fondo ***sono complementari alle*** spese pubbliche o equivalenti degli Stati membri destinate alle misure oggetto della presente decisione. | 3. Gli stanziamenti del Fondo ***integrano le*** spese pubbliche o ***le spese*** equivalenti ***alle spese pubbliche*** degli Stati membri destinate alle misure oggetto della presente decisione. ***In alcun caso i fondi sostituiscono i finanziamenti nazionali ed essi possono intervenire solo nella misura in cui apportano un effettivo valore aggiunto a livello europeo.*** |

Or. fr

*Motivazione*

*È opportuno precisare che il Fondo non intende sostituire i finanziamenti nazionali.*

Emendamento presentato da Barbara Kudrycka

Emendamento 122
Articolo 16, paragrafo 4, comma 2

| | |
|---|---|
| Il contributo può essere aumentato al ***60%*** per progetti aventi come obiettivo le priorità specifiche indicate negli orientamenti strategici della Commissione di cui all'articolo 19. | Il contributo può essere aumentato al ***75%*** per progetti aventi come obiettivo le priorità specifiche indicate negli orientamenti strategici della Commissione di cui all'articolo 19. |

Or. en

*Motivazione*

*Questi progetti sono i più importanti ed è opportuno che abbiano priorità anche in termini di*

*finanziamento.*

Emendamento presentato da Ioannis Varvitsiotis

Emendamento 123
Articolo 22 bis (nuovo)

***Articolo 22 bis***

***Modalità particolari relative alle misure urgenti***

***1. Gli Stati membri presentano alla Commissione uno stato delle necessità ed un piano di attuazione delle misure d'urgenza necessarie in caso di afflusso massiccio di immigrati clandestini, ivi compresa una descrizione delle misure previste e degli organismi incaricati della loro esecuzione.***

***2. Il contributo finanziario del Fondo per tali misure d'urgenza ammissibili è limitato ad una durata di sei mesi e non può superare l'80% del costo di ogni misura.***

***3. Le risorse disponibili sono ripartite tra gli Stati membri interessati sulla base di una relazione sull'analisi dei rischi elaborata dall'Agenzia FRONTEX in cooperazione con la Commissione.***

Or. en

*Motivazione*

*Situazioni di emergenza possono presentarsi in caso di accresciuta pressione migratoria.*

Emendamento presentato da Rosa Díez González, Antonio Masip Hidalgo e Javier Moreno Sánchez

Emendamento 124
Articolo 54

| | |
|---|---|
| La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2008***. | La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2007***. |

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento assicura coerenza con l'articolo 1, il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo per l'integrazione.*